

La pretesa ingiuntiva trovava il suo fondamento, per come attestato dalla documentazione prodotta in sede monitoria, dall'annullamento della contribuzione relativa ai periodi 1.03.1982 - 30.09.1982 e 1.10.1982 - 31.01.1992 conseguente alla ritenuta insussistenza, rispettivamente, del rapporto di lavoro con Vitolo Salvatore e, a fortiori, della successiva contribuzione figurativa dall'1.10.1982 per distacco sindacale ex lege 300/1970.

Ciò premesso è di tutta evidenza che la contestazione, nel merito, della pretesa portata dal precetto opposto – formulata dall'odierno appellante sulla base di fatti anteriori alla formazione del titolo giudiziale – non poteva che passare da una dimostrazione della inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e della nullità della declaratoria di esecutorietà resa dal giudice della fase monitoria.

Sul punto la sentenza gravata ha correttamente escluso la ammissibilità delle contestazioni inerenti al decreto ingiuntivo (ed ai fatti posti a fondamento), ritenendo che questo ultimo sia stato ritualmente notificato all'appellante, *tant'è che lo stesso è stato dichiarato esecutivo in data 10.02.2005*, e non è stato oggetto di opposizione.

La motivazione della gravata sentenza va, in tal sede integrata, dal rilievo della (incontestata) deduzione - effettuata dall'INPS nella memoria di costituzione del giudizio di prime cure (inerente alla opposizione a precetto) - secondo cui “ *il decreto ingiuntivo n. 1042/2003 è stato notificato in data 23.01.2004, dichiarato esecutivo in data 10.02.2005....e come si evince dalla cartolina di ritorno in atti è stato notificato al Cialella a mani proprie* ” (cfr. pag. 4 della memoria INPS dl giudizio n.7917/2008).

La circostanza che precede, infatti, non risulta essere stata oggetto di nessuna specifica contestazione da parte dell'odierno appellante che, in sede di prime cure, sin dalla prima udienza si è limitato a chiedere semplicemente la decisione della causa (cfr. verbali di udienza), sicché poteva dirsi dato incontroverso tra le parti in causa.

Sul punto è opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte, che si condivide integralmente, secondo cui l'onere di contestazione tempestiva, espressamente previsto a carico del resistente dall'art. 416 c.p.c., riguarda anche il ricorrente perché tale onere “deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema delle preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost (giusto processo).

Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata” (Cass. 4 dicembre 2007 n. 25269 richiamata in motivazione da Cass. 13221/2012).



Inoltre, anche a voler prescindere dalla assorbente considerazione che precede, è non di meno da evidenziare che la rituale notifica del decreto ingiuntivo secondo le modalità dedotte dall'INPS è comprovata dalla copia conforme dello stesso con i postali di attestazione e ricezione (allegati alla domanda di esecutorietà) versati in atti (doc. 1 della prod. di appello dell'INPS), che, inerenti ad un fatto dedotto (e non contestato) in sede di prime cure, sono da ritenersi acquisibili nel presente grado (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sentenza n. 20055/2016).

Le considerazioni che precedono inducono a ritenere la infondatezza del motivo principale di appello – fondata sulla mancata produzione della notifica del decreto ingiuntivo – ed a ritenere preclusa ogni contestazione sulla sussistenza sia della pretesa economica azionata in sede monitoria che sui fatti costitutivi della stessa (id est l'annullamento della contribuzione relativa ai periodi 1.03.1982 - 30.09.1982 e 1.10.1982 - 31.01.1992), avendo acquisito il decreto ingiuntivo non opposto autorità di cosa giudicata.

Parimenti da respingere è la domanda di accredito contributivo per il periodo compreso dall'1.09.1970 al 31.12.1977, che, estranea alla pretesa monitoria, non può dirsi coperta dal giudicato conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo.

Al riguardo è da evidenziare che l'appellante – gravato dell'onere probatorio di provare la sussistenza del rapporto di lavoro oggetto del disconoscimento e del conseguente annullamento contributivo – non ha assolto né all'onere di allegazione né, a fortiori, a quello probatorio.

Assolutamente generiche sono le allegazioni difensive sul punto, nulla essendo stato dedotto sulle modalità di espletamento della prestazione di lavoro nel periodo in esame e non essendo stato, tra l'altro, neppure indicato il soggetto che avrebbe rivestito la qualifica di datore di lavoro.

Essendo, al fine che ci occupa, irrilevante il dedotto distacco sindacale, nel periodo in oggetto, presso la UIL di Caserta (che sarebbe) avvenuto nelle more del rapporto di lavoro con la ditta Vitolo Salvatore, posto che tale ultimo rapporto – asseritamente intercorso dall'1.03.1982 al 30.09.1992 - è stato oggetto di annullamento da parte dell'INPS che, proprio sulla base di tale disconoscimento, ha attivato l'azione monitoria di **recupero per la indebita percezione dei ratei di pensione.**

Inoltre, anche a voler sottacere la definitività dell'accertata insussistenza del rapporto di lavoro con il Vitolo, è di tutta evidenza che essendo lo stesso posteriore al periodo della contribuzione figurativa annullata dal 1970 al 1977, **giammai potrebbe giustificare la legittimità dell'accredito di questa ultima, siccome presupponente "a monte" un regolare rapporto di lavoro subordinato nel caso in esame non esistente.**

I rilievi che precedono inducono al rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di prime cure anche in punto di statuizione di spese di lite poste a carico della attuale appellante in ossequio al principio della totale soccombenza.

Nulla per le spese di lite del presente grado avendo in tal sede (diversamente da quanto avvenuto in sede di prime cure) l'appellante reso la dichiarazione di impossidenza di redditi (superiori a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli art. 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e



regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30.05.2002 n. 115) cui è normativamente subordinata, ex art. 152 disp. att. CPC, la esenzione dalle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte così provvede:

- a) rigetta l'appello e, per lo effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- b) nulla per le spese di lite del presente grado

Così deciso in Napoli, li 27.06.2017

Il Consigliere est.

dott. Maria Chiodi

Il Presidente

dott. Valeria Migliucci

